



OSSERVATORIO SULLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE N. 5/2016

1. IL RITIRO DELLA FIRMA DELLO STATUTO DI ROMA DA PARTE DELLA FEDERAZIONE RUSSA: QUALI CONSEGUENZE GIURIDICHE?

1. *Introduzione. La collisione politica tra la Corte penale internazionale e la Federazione russa ed il ritiro della firma*

Con una [comunicazione ufficiale datata 30 novembre 2016](#), le autorità governative della Federazione Russa hanno formalmente annunziato al Segretariato Generale delle Nazioni Unite (d'ora innanzi anche, semplicemente, ONU) la propria decisione – oramai definitiva – di non procedere alla ratifica dello statuto di Roma del 17 luglio 1998, istitutivo della Corte penale internazionale (d'ora innanzi anche, semplicemente, CPI), ritirando la firma che gli organi di siffatto Stato vi avevano apposto il 13 settembre 2000 ed estrinsecando, in tal modo, la propria volontà di non vincolarsi al trattato internazionale in questione, secondo quanto previsto dall'art. 18, lettera a), della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati – richiamato *expressis verbis* – che, com'è noto, disciplina gli obblighi incombenti sullo Stato firmatario di un accordo internazionale fin tanto ch'esso non abbia provveduto alla prescritta ratifica per perfezionare il procedimento di stipulazione. Siffatta decisione, foriera di considerevoli – e preoccupanti – implicazioni politiche, comportando essa un ripudio generalizzato non solo delle attività e del *modus operandi* degli organi della Corte, ma anche dell'intero sistema (residuale) di giustizia penale internazionale che in essa pareva avere rinvenuto una strutturazione stabile e continuativa, sembrerebbe essere maturata in seguito ad alcuni eventi recenti (si vedano [Russia withdraws signature from International Criminal Court statute](#), in [www.theguardian.com](#), 16 novembre 2016; R. OLIPHANT, [Russia withdraws signature from International Criminal Court's founding statute](#), in [www.telegraph.co.uk](#), 16 novembre 2016; [Russia withdraws from International Criminal Court treaty](#), in [www.bbc.com](#), 16 novembre 2016; [Russia, Mosca si ritira dalla Corte penale internazionale: «non è indipendente»](#), in [www.ilfattoquotidiano.it](#), 16 novembre 2016; F. MANTA, [La Russia si ritira dalla Corte penale internazionale: «non è indipendente»](#), in [www.ilgiornale.it](#), 16 novembre 2016), dei quali si discetterà più diffusamente a breve, che avrebbero condotto la Federazione ad un ripensamento sostanziale della prospettiva di partecipazione allo statuto di Roma, sulla falsariga di quanto av-

venuto, tempo addietro, in riferimento agli Stati Uniti d'America e, più di recente, a taluni paesi del continente africano.

Da un canto, infatti, la vicenda di cui trattasi parrebbe riecheggiare clamorosamente ciò che accadde anni fa agli USA, che, in un primo momento, avevano debitamente provveduto a firmare lo statuto di Roma il 31 dicembre 2000, salvo, poi, depositare una comunicazione, il 6 maggio 2002, presso il Segretariato Generale dell'ONU, con la quale si palesava in via definitiva l'*intentio* di non vincolarsi all'accordo internazionale di riferimento – peraltro, in termini, tutto sommato, analoghi a quelli caratterizzanti la precitata nota a cura del governo russo, salvo il riferimento all'art. 18 – probabilmente a causa del malcelato timore che molti dei militari statunitensi in giro per il mondo potessero incorrere in procedimenti presso la CPI, in applicazione dei criteri di giurisdizione di cui all'art. 12 dello statuto che, in combinato disposto con l'art. 13, consente ad uno Stato membro di deferire alla Corte la cognizione di determinati fatti ascrivibili alle sue funzioni, allorchè essi siano stati perpetrati sul territorio di uno Stato membro o ad opera di cittadini di un Paese parte, ma garantisce altresì che il relativo Procuratore possa procedere *motu proprio* in ipotesi di tal fatta (si veda A. DEL VECCHIO, *I tribunali internazionali tra globalizzazione e localismi*², Bari, 2015, p. 53 ed, in particolare, la nota n. 118).

Dall'altro, invece, l'iniziativa di Mosca ne parrebbe porsi in continuità con un globale ripensamento della struttura e dell'efficienza della CPI, portato avanti, soprattutto in questo 2016, da diversi Stati africani che, quantunque divenuti parti a tutti gli effetti dello statuto di Roma – a differenza della Federazione russa che, invece, come detto, ne risultava semplicemente firmataria – hanno deciso di recedere uno dopo l'altro, in applicazione del dettato normativo di cui all'art. 127 dell'accordo in esame: trattasi del Sud Africa, il quale aveva firmato il trattato il 17 luglio 1998, ratificandolo, poi, il 27 novembre 2000, che ha esercitato il diritto in parola con la [comunicazione del 19 ottobre 2017](#) ed il cui recesso prenderà effetto, come da prescrizione convenzionale, a partire dal 19 ottobre 2017; del Burundi che, dopo aver siglato lo statuto di Roma il 13 gennaio 1999 ed averlo ratificato il 21 settembre 2004 ha, poi, deliberato di recedere *ex art.* 127 con [comunicazione del 27 ottobre 2016](#) depositata presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite, la quale esplicherà i propri effetti a partire dal 27 ottobre 2017; ed, infine, del Gambia, il quale, dopo aver firmato il trattato il 4 dicembre 1998 ed averlo ratificato il 28 giugno 2002, ha, da ultimo, deciso di esercitare la facoltà disciplinata dall'art. 127 con la [comunicazione del 10 novembre 2016](#) al Segretariato Generale dell'ONU, la quale, come da disposizione convenzionale, avrà effetto a distanza di un anno e, dunque, a far data dal 10 novembre 2017. Ora, stando anche a quanto appositamente osservato dalla dottrina più accreditata (R. BEN ACHOUR, *L'hémorragie du retrait des pays africains de la CPI continue*, in [www.linkedin.com](#), 27 ottobre 2016), il recesso di siffatti paesi africani dallo statuto di Roma – peraltro solo idealmente accostabile al ritiro della firma posto in essere dalla Federazione russa – sarebbe dovuto all'iperattivismo selettivo della Corte, la quale viene ripetutamente accusata, oltre che di inefficienze varie, di esercitare le proprie funzioni istituzionali secondo modalità filo-occidentali – e filo-europeiste – avendo essa osteso un'attenzione quasi maniacale alle vicende del continente africano, tralasciando, invece, scenari in cui sarebbero potute risultare coinvolte responsabilità attribuibili ad individui di nazionalità occidentale.

Diversi, invece, e più circostanziati ne parrebbero i motivi di collisione politica tra la CPI e la Federazione russa, che hanno indotto quest'ultima al ritiro della firma qui in questione: di-

fatti, in primo luogo si segnala l'apertura *motu proprio* di un'investigazione – a partire dal 27 gennaio 2016 – sui fatti concretantisi in un conflitto armato all'interno e nei dintorni del Sud dell'Ossezia tra il 1 luglio ed il 10 ottobre 2008 che videro coinvolti la Georgia e la Federazione russa, nonostante, come ampiamente riferito, quest'ultima non abbia mai ratificato lo statuto di Roma (si veda M. MANCINI, [Una nuova sfida per la Corte penale internazionale: l'indagine sui crimini commessi nell'Ossezia del Sud](#), in *Rivista OIDU*, 2016, pp. 178-182). In secondo luogo, un ulteriore motivo di conflitto tra la Federazione russa e la CPI ne parrebbe essere dato dall'[esame preliminare](#) che essa sta svolgendo con riferimento alla situazione ucraina, fondato sulla doppia dichiarazione che quest'ultimo Stato ha depositato ai sensi dell'art. 12, paragrafo terzo, dello statuto di Roma, abilitando la Corte ad indagare sui fatti avvenuti sul suo territorio, in un primo momento, nell'arco temporale intercorrente tra il 21 novembre 2013 ed il 22 febbraio 2014 e, successivamente, a partire dal 20 febbraio 2014, senza ulteriore scadenza, cosa, peraltro, resasi necessaria, dato che l'Ucraina, esattamente come la Federazione russa, non è parte del trattato istitutivo qui in esame. Ed a tal proposito, l'“incidente diplomatico” sembrerebbe essersi perpetrato all'indomani della pubblicazione, da parte della Corte, del proprio [rapporto sulle attività di esame preliminare 2016](#), avvenuta il 14 novembre 2016, ove, da un canto, i rapporti tra i contendenti vengono qualificati in termini di un vero e proprio conflitto armato internazionale e, dall'altro, si denuncia la (pretesa) aggressione perpetrata ad opera di Mosca ai danni dell'Ucraina, nell'ambito della Crimea, alla stregua di un grave e preoccupante attentato all'integrità territoriale di quest'ultimo paese. Pertanto, le indagini condotte contro i militari russi per le vicende svoltesi nell'Ossezia del Sud nel 2008, unite alla – malcelata – minaccia di potenziali e varie incriminazioni in merito ai fatti ucraini dei vertici politici nazionali – i quali, peraltro, non dovrebbero comunque poter incorrere nell'accusa di aggressione, cosa che pure sarebbe stata possibile, *in abstracto*, a partire dal 1° gennaio 2017, allorquando sarà entrato in vigore l'emendamento di Kampala del 2010, giacchè quest'ultimo, oltre a non denotare portata retroattiva, esclude espressamente, in seno al nuovo art. 15*bis*, paragrafo quinto, dello statuto, la sottoponibilità al procedimento *de quo* di forme di aggressione perpetrate nel territorio di uno Stato non parte, ovvero da parte di suoi cittadini – sembrano aver spinto la Federazione russa a ripudiare radicalmente il sistema di giustizia penale incentrato nella CPI, attraverso un atto di vigorosa stigmatizzazione politica, il quale, peraltro, potrebbe anche appalesarsi, alla fine, foriero di talune conseguenze giuridiche.

2. Quali conseguenze sul piano giuridico?

Tanto la dottrina più accreditata (si veda R. BEN ACHOUR, [Le retrait de la signature de la Fédération de Russie du Statut de Rome de la CPI: un coup d'épée dans l'eau?](#), in [www.leaders.com](#), 4 dicembre 2016), quanto alle ONG, che pure hanno guardato con preoccupazione alla vicenda qui in esame (si vedano AMNESTY INTERNATIONAL, [Russia: decision to pull out of the Rome Statute is a blow to international justice](#), in [www.amnesty.org](#), 16 novembre 2016; HUMAN RIGHTS WATCH, [Moscow holds international justice in contempt. Russia's withdrawal of signature from Rome Statute is a symbolic gesture](#), in [www.hrw.org](#), 17 novembre 2016) sembrerebbero escludere che l'iniziativa portata a segno dalle autorità di Mosca possa denotare una qualche portata giuridica rilevante, incorniciandola, invece, in una dimensione affatto politica che, da un canto, implica la delegittimazio-

ne progressiva della CPI quale efficiente meccanismo centralizzato di amministrazione della giustizia penale internazionale e, dall'altro, indebolisce politicamente la stessa Federazione russa, cui si imputa il tentativo di sottrarre surrettiziamente i propri organi all'eventuale sindacato punitivo della Corte, cosa, peraltro, tanto più grave ove si consideri lo *status* di membro permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (d'ora innanzi, anche, semplicemente, CDS) di cui gode il paese in questione.

Ed in effetti, il diritto internazionale consuetudinario, siccome codificato – o cristallizzato – negli artt. 11 e ss. della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati, parrebbe avvalorare siffatta ricostruzione, escludendo, in linea di principio e salva diversa opzione delle parti contraenti, il valore obbligatorio della firma, la quale, a differenza della ratifica che, in seno alla procedura di stipulazione dei trattati in forma solenne, si concreta nell'atto statale fuori della volontà di vincolarsi all'accordo in questione, vale, invece, a conferire una dimensione definitiva e stabile al testo dell'accordo internazionale di riferimento, autenticandone il contenuto quale genuino frutto della volontà negoziale dei paciscenti. In base a tali, icastiche considerazioni, potrebbe non apparire erroneo privare di ogni portata giuridica il ritiro della firma apposta dalla Federazione russa, derubricandolo a mero atto di stigmatizzazione politica dell'operato della Corte, peraltro tacciata sia di scarsa efficienza che di selettività nella scelta delle situazioni problematiche di cui occuparsi. Tuttavia, potrebbe essere *aliqua ex parte* possibile giungere anche ad una conclusione alquanto differente e che riesca, al contrario, ad individuare una – sia pur limitata – sfera di implicazioni giuridiche conseguenti al *withdrawal* russo: il punto, peraltro, sta nel tentare di comprendere se – ed, eventualmente, quali – obblighi giuridici possano ritenersi configurabili in capo ad uno Stato che abbia firmato una convenzione internazionale senza procedere alla correlata ratifica.

Punto di partenza di siffatta analisi non può che essere l'art. 18, lettera a), della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati – peraltro menzionato *expressis verbis* nella dichiarazione di *withdrawal* qui in discorso – il quale, sotto lo *chapeau* «*obligation not to defeat the object and purpose of a treaty prior to its entry into force*», sancisce l'obbligo giuridico, per lo Stato meramente firmatario, di astenersi dal compiere atti pregiudizievoli per l'oggetto e/o lo scopo del trattato in questione, finché non sia stata manifestata in maniera definitiva ed inequivoca la volontà di vincolarsi o meno a quest'ultimo, con correlata acquisizione – o non acquisizione – dello *status* di Paese membro a tutti gli effetti. Per quel che qui ne cale, non rileva se la disposizione ora menzionata costituisca o meno codificazione di una regola internazionale di tenore consuetudinario, come pure, tra l'altro, è stato affermato dalla quarta sezione del Tribunale di primo grado dell'Unione Europea, nell'ambito della [sentenza del 22 gennaio 1997 sul caso Opel Austria GmbH c. Consiglio dell'Unione Europea \(causa T-115/94\)](#), lì dove, al punto n. 10 della massima, si afferma che «*il principio di buona fede, codificato dall'art. 18 della Convenzione di Vienna I è un principio internazionale consuetudinario, la cui esistenza è stata riconosciuta dalla Corte internazionale di giustizia e che, quindi, è vincolante per la Comunità. Tale principio è il corollario, nel diritto internazionale pubblico, del principio di tutela del legittimo affidamento*», dato che, a prescindere dalla questione, la Federazione russa – *rectius*, l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche – ha aderito alla Convenzione di Vienna il 29 aprile 1986, essendone, pertanto, vincolata, a prescindere dall'esistenza o meno della regola consuetudinaria di cui trattasi. E dal passo menzionato, ne parebbe emergere come l'art. 18 sia atto a conferire una veste giuridica più definita e circostan-

ziata a quel più generale principio di buona fede – e reciproco affidamento – cui dovrebbero essere informate tanto le relazioni internazionali tra gli Stati *sic generaliter*, quanto i procedimenti negoziali sinallagmatici che, nella specie, dovrebbero condurre alla stipulazione di un trattato internazionale. Per evitare, dunque, di declassare l'art. 18 a mero enunziato di circostanza, scervro da implicazioni giuridiche di sorta, ma con il precipuo intento di individuarne uno spazio giuridico di operatività effettiva in relazione allo statuto di Roma, ne parrebbe necessario tentare di comprendere in che modo la Federazione russa, da mero Stato firmatario, avrebbe potuto interferire in maniera decisiva e preclusiva nell'esercizio delle funzioni istituzionali della CPI, così contravvenendo all'obbligo di astensione da atti confliggenti con l'oggetto e/o con lo scopo caratterizzanti il trattato istitutivo in discorso.

Ora, tenendo sempre ben presente che l'esercizio della giurisdizione della Corte penale internazionale si fonda sul principio di complementarietà (si veda, per tutti, C. PIVIDORI, *Il principio di complementarietà della Corte penale internazionale e il processo di adattamento degli ordinamenti interni*, Napoli, 2016), incorporato nell'art. 17 del relativo statuto, secondo il quale essa potrà gestire le proprie funzioni ove lo Stato competente a perseguire i responsabili dei crimini statutari non voglia o non possa procedere in tal senso, la definizione normativa delle precondizioni di esercizio della giurisdizione sovranazionale in parola, quale conformata in combinazione dagli artt. 12 e 13 dello statuto di Roma, ne consente, nella sostanza, una *reductio ad unum* delle vicende problematiche entro cui verificare se uno Stato firmatario non ratificante – com'è stata, appunto, la Federazione russa insino a qualche giorno fa – possa, in effetti, incidere in senso decisivo, sullo svolgimento delle funzioni statutarie, pregiudicandone l'attuazione: trattasi del caso in cui l'esercizio dell'azione penale della Corte sia fondato sulla segnalazione di un paese membro dello statuto di Roma, ovvero scaturisca da un'iniziativa *motu proprio* del *Prosecutor*. Nell'ambito di siffatta ipotesi operativa ne parrebbe arduo rinvenire *prima facie* rimarchevoli profili di potenziale interferenza diretta da parte dello Stato firmatario nelle funzioni della Corte, giacchè, in casi come questo, l'azione penale da quest'ultima posta in essere, previa segnalazione di un paese membro od iniziativa autonoma del Procuratore, presuppone la qualità di Stato parte – od anche solo l'accettazione *ad hoc* della giurisdizione della CPI – o dello Stato sul cui territorio siano stati compiuti gli atti incriminati, ovvero dello Stato di cittadinanza dei presunti responsabili, cosa che, in entrambe le situazioni, non toccherebbe lo Stato mero firmatario. Tuttavia, qualora quest'ultimo, per ipotesi, dovesse assumere una serie di provvedimenti interni che garantiscano l'inazione giudiziaria ed il divieto di estradizione per i presunti responsabili sotto esame da parte della CPI e che, in aggiunta, fossero preordinatamente intesi ad ostacolare/impedire l'espletamento delle relative funzioni (ad esempio, le indagini, la raccolta delle prove, l'escussione dei testimoni, etc. Si veda A. DEL VECCHIO, *I tribunali internazionali*, cit., pp. 54-55.), allora, con ogni probabilità, non sarebbe fuori luogo ipotizzare che siffatte iniziative possano qualificarsi come confliggenti con l'oggetto e con lo scopo dello statuto di Roma, il tutto al netto, d'altro canto, dell'autonoma violazione che, presumibilmente, verrebbe ad essere perpetrata in relazione alla regola dell'*aut dedere, aut iudicare*.

Inoltre, non è da escludere che la Federazione, proprio in seguito al *withdrawal de quo*, possa perseguire una linea di politica interna ed internazionale, nei confronti della CPI, analoga a quella adottata avverso la stessa da parte degli Stati Uniti e connotata da un metodo di sistematico boicottaggio e delegittimazione del tribunale internazionale in analisi (Si vedano N.

RONZITTI, *La giustizia penale internazionale nei rapporti transatlantici*, in www.iai.it, novembre 2004, p. 3 ss.; R. CADIN, *Quando la barbarie si traveste da diritto n. 3: il boicottaggio della Corte penale internazionale da parte degli Stati Uniti*, in *Riv. coop. giur.*, 2002, p. 92 ss.). Politica, che, peraltro, sul piano domestico, aveva sortito come rivolto più ... clamoroso l'approvazione, da parte del Congresso, dell'*American Service-Members' Protection Act*, promulgato dall'allora Presidente George W. Bush il 2 agosto 2002, con il quale il paese in questione, da un canto, vincolava le sue stesse istituzioni politiche e giudiziarie e non cooperare con la CPI ed a non garantire assistenza militare a quegli Stati che ne avessero ratificato lo statuto, salvo che non si trattasse di Paesi della NATO o con i quali gli USA avessero stipulato un apposito accordo di esenzione, ovvero ancora rispetto cui il Presidente avesse in qualche modo certificato la sussistenza di un indefettibile interesse nazionale in tal senso e, dall'altro, prevedeva la necessità di inserire – in maniera sistematica – apposite clausole di esenzione dalla giurisdizione della CPI dei militari partecipanti in tutte quelle risoluzioni del CDS che, *pro futuro*, avessero istituito missioni di *peace-keeping* o di *peace-enforcement*, il tutto senza contare l'eclatante previsione che abilita il Presidente ad impiegare «*all means necessary and appropriate to bring about the release of any person described in subsection (b) who is being detained or imprisoned by, on behalf of, or at the request of the International Criminal Court*».

A ciò si aggiungeva, sul piano prettamente internazionale, un'altrettanto sistematica campagna di boicottaggio della Corte, che ha preso corpo, dapprima nelle risoluzioni vincolanti n. [1422/2002](#) e [1487/2003](#) (di taglio generale, ma *aliqua ex parte* riferite alle forze di pace stanziate in Bosnia-Herzegovina) e n. [1497/2003](#) (inerente la forza multinazionale presente in Liberia) del CDS, adottate in seguito a fortissime pressioni politiche esercitate dagli USA ed appositamente intese ad esentare dal sindacato punitivo della CPI, quantunque per un periodo di tempo di 12 mesi, i militari interessati e che, successivamente, si è concretata nella sistematica stipulazione, da parte del Paese in discorso, di una serie di accordi di esenzione con diversi Stati membri dello statuto di Roma, con cui questi ultimi si obbligavano a non consegnare alla CPI i soldati ed i cittadini americani stanziati sul loro territorio. Accordi, peraltro, fondati – a detta dei paciscenti – sulla questionabile interpretazione “estensiva” del già *ex se* particolarmente discusso art. 98, paragrafo secondo, ai sensi del quale «*the Court may not proceed with a request for surrender which would require the requested State to act inconsistently with its obligations under international agreements pursuant to which the consent of a sending State is required to surrender a person of that State to the Court, unless the Court can first obtain the cooperation of the sending State for the giving of consent for the surrender*» (si veda N. RONZITTI, *Introduzione al diritto internazionale*⁵, Torino, 2016, pp. 300-305 ed, in particolare, la nota n. 18, nonché R. CADIN, *Quando la barbarie*, cit., pp. 98-101).

E non sarebbe del tutto fuorviante riconoscere i primordi politico-giuridici di siffatta linea di condotta nella vicenda della mancata adozione, nel 2014, di una risoluzione assunta ai sensi del capitolo VII della Carta da parte del consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che operasse il [referral della situazione siriana](#) alla cognizione della CPI, proprio a causa del veto apposto dalla Cina ed, appunto, dalla Federazione russa, senza, peraltro, che ciò abbia suscitato particolari forme di contestazione in merito all'ipotetica violazione della regola di cui all'art. 18, lettera a), della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, applicata allo Stato in questione in qualità – all'epoca – di firmatario non ratificante dello statuto di Roma. Potrebbero essere questi, infatti, i più evidenti sintomi della collisione politica tra la CPI e la Federazione russa che, oggi come oggi, hanno condotto all'abbandono dello statuto di Roma, da parte di quest'ultima

e che forse, *pro futuro*, importeranno l'adozione di una linea politica affatto simile a quella ostesa, nei riguardi della Corte, da parte degli Stati Uniti d'America.

3. Conclusioni. Una – sia pur minima – dimensione giuridica del *withdrawal russo*

Non è facile svolgere considerazioni critiche in merito all'eventuale portata giuridica del *withdrawal* della firma dello statuto di Roma del 1998, recentemente deliberato dalle autorità governative di Mosca, al di là della rilevante portata politica dell'atto in questione che, se, da un canto, contribuisce a revocare in discussione l'efficienza e l'autorevolezza della Corte penale internazionale e dell'intero sistema penale di giustizia che in essa si struttura, inserendosi in un generalizzato movimento di ripudio degli Stati nei confronti del *modus operandi* della CPI, tacciata di selettività, inefficienza e politicizzazione filo-europeista, dall'altro, sembrerebbe sollevare criticità ancor più significative ove si consideri che il *withdrawal* in parola è stato operato da un paese membro permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, sulla falsariga dell'analoga decisione statunitense, risalente a qualche anno fa.

Certamente, sulla decisione del governo moscovita ha, senz'altro, influito la collisione politica che lo ha visto contrapposto alla CPI, a motivo sia delle indagini che quest'ultima sta svolgendo sulla situazione nell'Ossezia del Sud del 2008, sia del pericolo di un'incriminazione *pro futuro* dei vertici politici russi – quantunque non per aggressione – in relazione ai fatti verificatisi in Crimea nel 2014, senza considerare, poi, l'intenzione recentemente manifestata dal governo francese di individuare un qualche metodo per deferire alla cognizione della Corte i fatti che si stanno verificando in Siria (si vedano J. IRISH, [France to seek ICC options for war crimes investigations in Aleppo](#), in [www.reuters.com](#), 10 ottobre 2016; [Syria conflict: France wants Russia on war crimes charges](#), in [www.bbc.com](#), 10 ottobre 2016).

Tuttavia, pur con tutte le cautele del caso, potrebbe – forse – essere possibile ricollegare taluni – limitati – effetti giuridici al *withdrawal* in questione, riflettendosi sullo *status* della Federazione russa – valevole fino a qualche giorno fa – di paese firmatario non ratificante dello statuto di Roma: ebbene, a meno di non considerare l'art. 18, lettera a), della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati in guisa di una mera formula di stile, priva di contenuto precettivo alcuno, potrebbe ritenersi che lo Stato in questione, insino al ritiro della menzionata firma, fosse a tutti gli effetti obbligato a non compiere atti confliggenti con l'oggetto e con lo scopo del trattato istitutivo, dovendosi, dunque, astenersi da ingerenze a carattere preclusivo nell'esercizio delle funzioni ascrivibili alla CPI; interferenze decisive che si sarebbero potute realizzare, nell'ipotesi di attivazione della Corte su iniziativa *motu proprio* del Procuratore o di uno Stato membro, qualora la Federazione russa avesse adottato normative interne espressamente preordinate ad ostacolare/impedire le attività della CPI e che, oggi come oggi, in seguito al *withdrawal* di cui trattasi, sembrerebbero preludere ad una politica di boicottaggio sistematico, paragonabile a quella perseguita, in sede domestica ed internazionale, dagli Stati Uniti, sostanziantesi, per giunta, nel rischio che siano predisposte vere e proprie misure coercitive nei confronti della Corte e dei suoi organi.

ANTONIO J. PALMA